

AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI AUTISTICI TRA IL DODICESIMO E IL DICIASSETTESIMO ANNO DI ETÀ

(Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, articolo 74 - Regolamento Regionale n. 1 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.ii.)
(Decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 15 giugno 2023)
(Determinazione Dirigenziale n. G12405 del 21 settembre 2023)



Premessa

Il Distretto Socio Sanitario LT4 - che comprende i Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina - utilizza una quota parte delle risorse del **fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (FIPCD)**, assegnate dalla Regione Lazio, per realizzare interventi a sostegno delle famiglie dei **minori autistici tra il dodicesimo e il diciassettesimo anno di età**.

Articolo 1 - Finalità e natura della misura di sostegno

1. Il Distretto Socio Sanitario LT4 sostiene le famiglie dei minori autistici che, in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dai competenti servizi per la **tutela della salute mentale e**

la riabilitazione in età evolutiva (di seguito **TSMREE**), intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis - ABA, Early Intensive Behavioural Intervention - EIBI, Early Start Denver Model - ESDM), dei programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children - TEACCH), nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo del minore per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana, individuati dalla Regione Lazio nelle linee guida di cui all'articolo 74, comma 1, della Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018.

2. Il sostegno alle famiglie è inteso come contributo alle **spese effettivamente sostenute dai beneficiari**, nel periodo **dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026**, per interventi previsti al comma precedente ed erogati dai professionisti iscritti nell'elenco regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico (di seguito elenco regionale) di cui all'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 1 del 15 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni (di seguito regolamento).

3. L'elenco regionale di cui al comma precedente è reperibile sul sito internet della Regione Lazio, raggiungibile al seguente link: www.regione.lazio.it, seguendo il percorso: Per i cittadini > Sociale e famiglie > Disturbi dello spettro autistico.

4. La misura di sostegno si integra al **piano personalizzato di assistenza** (di seguito **PPA**) del minore.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico le famiglie con minori **tra il dodicesimo e il diciassettesimo anno di età** (dal 12° anno e 1 giorno fino ai 17 anni e 364 giorni compiuti, nel periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026), con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4 (Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina).

Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda per l'ammissione alla misura di sostegno deve essere presentata dal genitore (o dal tutore minorile, eventualmente nominato) del minore autistico, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma **Rete del Sociale** del Distretto Socio Sanitario LT4, raggiungibile al seguente link: <https://fondi.retedelsociale.it>.

2. Il tutore minorile, prima di presentare la domanda, deve provvedere a “farsi riconoscere” in piattaforma come tutore del minore autistico, cliccando sul modulo “Amm.re Sostegno”. All’interno del modulo online è obbligatorio allegare la copia del decreto di nomina di tutela. L’assistente sociale comunale, previa verifica della documentazione allegata, abilita il tutore, che da quel momento potrà presentare le domande per i suoi tutelati.

3. L’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite il **sistema pubblico di identità digitale (SPID)**.

4. La domanda potrà essere presentata **entro e non oltre il 30 giugno 2026**.

5. In caso di nuclei familiari con un numero di minori autistici superiori ad uno, occorre presentare una domanda per ogni singolo minore.

6. Saranno verificate e valutate soltanto le domande in stato “Presentata”. Pertanto, occorre accertarsi che dopo aver cliccato sul tasto “Spedisci”, lo stato della domanda passi da “Bozza” a “Presentata” con contestuale assegnazione del numero di protocollo distrettuale, valido come attestazione dell’avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo.

7. Non saranno consentite rettifiche e/o integrazioni dopo la trasmissione della domanda. Dichiarazioni mancanti o difformi comporteranno l’esclusione dal beneficio.

8. Per supporto tecnico nell’uso della piattaforma è attivo il tasto “Assistenza” all’interno del portale.

9. Per supporto nella compilazione della domanda online è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, oppure al **punto unico di accesso distrettuale** (di seguito **PUA D**) di Fondi o di Terracina.

Articolo 4 - Documentazione da presentare

1. Alla domanda per l’ammissione alla misura di sostegno deve essere allegata, pena l’esclusione, almeno uno dei seguenti documenti:

- a) copia del verbale di invalidità civile, in cui è indicata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico;
- b) copia del verbale Legge 104/1992, articolo 3, comma 1 o comma 3, in cui è indicata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico;
- c) copia della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

2. Altresì, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità del minore;
 - b) copia del codice fiscale o della tessera sanitaria del minore;
 - c) copia dell'attestazione dell'**indicatore della situazione economica equivalente** (di seguito **ISEE**) in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui è presente il minore.

Articolo 5 - Istruttoria di ammissibilità e valutazione della domanda

1. L'istruttoria della domanda viene eseguita dall'assistente sociale comunale, che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso per l'ammissibilità della stessa.

2. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'assistente sociale comunale, in qualità di case manager (responsabile del caso), contatta il servizio TSMREE di competenza territoriale del minore per programmare l'effettuazione della valutazione multidimensionale, coinvolgendo la famiglia.

3. Il case manager, punto di riferimento per la famiglia e per gli altri soggetti coinvolti, svolge anche la funzione di referente per il monitoraggio e la verifica delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti nella realizzazione del PPA, comprensivo della misura di sostegno di cui all'articolo 1 del presente avviso.

4. In sede di **unità di valutazione multidimensionale (UVM)** viene predisposto il PPA, all'interno del quale viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata al caso, in relazione all'età del minore, al quadro diagnostico, alla diagnosi funzionale e al **progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP)** predisposto dal TSMREE.

5. La famiglia, per realizzare l'intervento previsto al comma precedente anche attraverso la misura di sostegno di cui all'articolo 1 del presente avviso, sceglie un professionista iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 3 del regolamento. Per i programmi fondati sull'Applied Behaviour Analysis - ABA il tutor, il tecnico o operatore o assistente sono assistiti da un supervisore o analista del comportamento. I dati relativi al professionista scelto sono registrati nel PPA del minore.

6. L'assistente sociale comunale carica il PPA del minore sulla piattaforma Rete del Sociale.

7. L'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4 (di seguito Ufficio di Piano) predispone l'elenco delle domande ammesse alla misura di sostegno entro i limiti del fondo assegnato.

8. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'assistente sociale comunale registra in piattaforma l'inammissibilità della domanda.

9. Nel rispetto della normativa sulla privacy, nell'elenco degli ammessi e degli esclusi sarà indicato esclusivamente il numero del protocollo distrettuale, generato dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda.

Articolo 6 - Risorse erogate alle famiglie

1. L'entità del sostegno viene valutata considerando le risorse e i servizi socioassistenziali già attivi a favore della persona autistica e in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche del suo nucleo familiare.

2. **Il tetto di spesa ammissibile massimo per ogni minore autistico è pari a 5.000,00 euro/annui.**

3. Il tetto massimo è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli autistici superiore ad uno e con un ISEE inferiore o pari a 8.000,00 euro.

4. Il sostegno economico sarà erogato sulla base delle **spese effettivamente sostenute dai beneficiari**, nel periodo **dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026**, e comunque a partire dal 12° anno e 1 giorno di età. Qualora il beneficiario raggiunga il 18° anno di età nel periodo indicato, il contributo sarà erogato in base alle spese effettuate fino al giorno del raggiungimento della maggiore età.

Articolo 7 - Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo

1. Le famiglie destinatarie del sostegno economico dovranno rendicontare, **entro e non oltre il 30 settembre 2026**, le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, nel periodo **dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026**, attraverso la piattaforma Rete del Sociale, seguendo la seguente procedura: accedere alla propria domanda in stato "Approvata" sul portale <https://fondi.retedelsociale.it> > scorrere la pagina per andare alla sezione "Rendicontazione" (che si trova sotto la sezione "Iban") > inserire nella tabella il numero, la data, l'importo e la denominazione di chi ha emesso la fattura > cliccare sul tasto "Salva" > allegare la copia della relativa documentazione fiscale (verificare la correttezza dell'allegato cliccando sulla descrizione).

2. È ammessa la documentazione fiscale rilasciata da professionisti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 3 del regolamento, ovvero da centri qualificati presso cui gli stessi operano.

3. La documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti legali dello stesso che hanno presentato richiesta di contributo alle spese. Non sono comunque ammesse a contributo le spese per le quali siano stati concessi altri contributi pubblici.

4. È prevista da parte del Comune di residenza la verifica in piattaforma delle dichiarazioni rese, nonché la congruità amministrativa e tecnica in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge.

5. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite. In tal caso il soggetto beneficiario non potrà più presentare, per un anno, altre richieste di contributi e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

6. Il sostegno economico alle famiglie assegnatarie viene erogato dall'Ufficio di Piano a conclusione delle verifiche di cui ai commi precedenti effettuate dal Comune di residenza.

7. Il contributo sarà accreditato esclusivamente su Iban intestato o cointestato al beneficiario, che dovrà provvedere a registrare in piattaforma al momento della rendicontazione.

8. Non è possibile indicare come modalità di pagamento il libretto postale.

9. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure di rendicontazione e delle verifiche di cui ai commi precedenti, risultino risorse residue, le stesse potranno essere redistribuite tra i beneficiari, in proporzione alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, anche mediante estensione del periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo e del tetto massimo di cui al comma 2 dell'articolo 6, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 8 - Decadenza del beneficio

1. Nel caso in cui il case manager evidenzi la non collaborazione o il mancato rispetto da parte del beneficiario del programma d'intervento concordato, previo invito alla famiglia a continuare nel trattamento, si può sospendere o revocare la concessione del sostegno economico riconosciuto, con provvedimento motivato del Comune di residenza, comunicato all'Ufficio di Piano.

Articolo 9 - Responsabile unico del procedimento

1. Il **responsabile unico del procedimento (RUP)** è il dott. Alex Arduini, assistente sociale specialista dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4 - Comune capofila Fondi.

Articolo 10 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso è competente il Foro di Latina.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati acquisiti in virtù del presente avviso saranno trattati secondo il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il **GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati** (Regolamento UE 2016/679).

Articolo 12 - Pubblicità

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Distretto Socio Sanitario LT4, raggiungibile al seguente link: www.distrettosociosanitariolt4.it, seguendo il percorso: Documentazione > Sezioni > Bandi e Concorsi > Avviso Pubblico - Interventi a sostegno delle famiglie dei minori autistici tra il dodicesimo e il diciassettesimo anno di età.

Articolo 13 - Ulteriori informazioni

1. Per ulteriori informazioni sugli interventi previsti dal presente avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, oppure al PUA D di Fondi o di Terracina.

Fondi, 16 aprile 2026

Il Dirigente del I Settore
f.to Dott.ssa Laura Marchetti